

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 - Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene modificata la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”: nella Parte III è aggiunto il Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”. Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo.

Lo schema delle disposizioni è stato oggetto di consultazione ristretta. Non è stata invece effettuata l’analisi d’impatto della regolamentazione, tenuto conto che l’intervento normativo non comporta costi addizionali o impatti significativi per i destinatari.

2. Contenuto

Nella Parte III il nuovo Capitolo 11 reca la disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, finora contenuta nella Circolare n. 263/2006. Tale disciplina è stata modificata per aggiornarla al nuovo quadro normativo (modifiche del TUB e introduzione del CRR) ed escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali.

In particolare, sono escluse dall’ambito dei limiti all’assunzione dei rischi verso soggetti collegati le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri sia nel caso in cui sono detenute nell’ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 471 CRR. La modifica tiene conto dell’evoluzione del trattamento prudenziale delle partecipazioni assicurative e rende coerente il loro trattamento con quello previsto per le partecipazioni infragruppo, poiché in entrambi i casi sono previsti gestione e controllo integrati dei rischi da parte della banca. Come per le operazioni effettuate all’interno del gruppo bancario, rimane ferma l’applicazione dei presidi procedurali e organizzativi previsti dalla normativa per mitigare i rischi di conflitti di interessi che derivano dall’operatività con questi soggetti.

3. Entrata in vigore e abrogazioni

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia. Dalla stessa data è abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Le banche applicano le nuove disposizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Le banche che intendono applicare le nuove disposizioni successivamente alla segnalazione riferita al 30 giugno 2020 ne danno comunicazione alla Banca d’Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime. Fino al pieno adeguamento al nuovo regime, le banche continuano ad applicare quanto previsto dal Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263/2006.